

**CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA QUALE MEDICO COMPETENTE
AI SENSI DEL D.LGS 81/2008**

tra

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 323 DEL 23 APR 2019

COMPOSTO DA N. 3 PAGINE

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario, con sede in Sondrio, Via Stelvio n. 25, codice fiscale/partita IVA 00988090148, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott. Tommaso Saporito, di seguito denominata "Azienda"

e

la **Società Baltimore Aircoil Italia s.r.l.** con sede in Chiuro (SO) cap. 23030, Via Nazionale n.15 codice fiscale - partita IVA 00408490142, in persona del Legale Rappresentante Sig. Marco Verri, di seguito denominata "Committente"

premesse che

- il rapporto tra il Medico Competente ed il datore di lavoro è di tipo fiduciario;
- con apposito provvedimento l'ASST ha adottato l'atto per la disciplina dell'esercizio dell'attività libero professionale che prevede a definire le voci e le relative percentuali di trattenuta da applicare ai compensi derivanti dall'attività svolta fuori orario di servizio e regolata da apposite convenzioni;

richiamate le seguenti disposizioni normative:

- l'art. 15 *quinquies* del D.Lgs. 502/92 "Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei Dirigenti Sanitari";
- il C.C.N.L. area della Dirigenza medica e veterinaria che rimanda ad apposito accordo, tra i soggetti istituzionali coinvolti, la disciplina dell'attività richiesta in convenzione prevedendone la durata, l'accesso ed i limiti orari, il compenso e la motivazione;

si conviene e si stipula quanto segue:

art. 1 - L'Azienda assicura al Committente le prestazioni di consulenza di "medico competente" tramite i Dirigenti Medici in servizio presso questa Azienda, tra quelli iscritti all'albo nazionale dei Medici Competenti, secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

Trattandosi di rapporto fiduciario, l'Azienda comunicherà i nominativi dei sanitari in

possesso dei requisiti necessari ad effettuare le prestazioni richieste, al Committente per la scelta del medico di fiducia al quale attribuire la qualifica di "Medico Competente";

art. 2 - La consulenza prevede interventi del sanitario presso la sede operativa della Società, nonché l'effettuazione di visite specialistiche di idoneità al lavoro a favore di dipendenti del committente, secondo quanto previsto dagli artt. 25, 40 e 41 del D.Lgs 81/2008.

art. 3 - Per l'attività in argomento, che verrà assicurata dal Dirigente Medico al di fuori del normale orario di servizio, il Committente corrisponderà all'Azienda i seguenti compensi:

visita medica	€ 42,00
esami ergoftalmologici	€ 25,00
consulenza annua	€ 2.000,00

(assunzione di responsabilità, rischio medico legale e quant'altro previsto dal D.Lgs. 81/2008).

Gli eventuali accertamenti che si renderanno necessari, qualora non contemplati dalla presente convenzione, saranno a totale carico del committente.

art. 4 – L'Azienda si impegna a presentare al Committente le richieste di liquidazione delle competenze trimestralmente. Il committente accrediterà l'importo dovuto all'Azienda, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

L'Azienda attribuirà le somme spettanti al proprio dipendente entro il mese successivo all'introito, nella misura stabilita dal regolamento aziendale per l'esercizio dell'attività libero professionale.

art. 5 – L'Azienda garantisce idonea copertura assicurativa per la R.C. verso terzi derivante dall'attività di Medico Competente svolta dai propri dipendenti in regime di libera professione. Nessuna responsabilità sarà attribuita all'azienda stessa o al medico per l'utilizzo di attrezzature e strumentazioni di proprietà della Ditta.

La Ditta, inoltre, garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni in tema di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., fornirà informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i dipendenti dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario.

art. 6 - Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Resta inteso che i dati personali saranno trattati secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, con modalità manuali e/o automatizzate. Ciascuna parte – per le finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della presente convenzione – tratterà i dati personali e particolari di cui

l'altra parte è Titolare in qualità di Responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR e, comunque, in conformità alla normativa vigente.

Il Titolare del trattamento dovrà assicurare il rispetto della suindicata normativa e l'adeguatezza delle misure adottate ai sensi dell'art. 24 e ss. del GDPR.

Per entrambe le parti troverà applicazione l'art. 82 del GDPR in tema di responsabilità.

art. 7 - La presente convenzione ha validità sino al 31 dicembre 2019.

Si conviene di regolare a norma del presente accordo anche pregressi e reciproci rapporti eventualmente intercorsi a far data dal 1 gennaio 2019. Ciascuna delle parti potrà recedere in qualunque momento dalla convenzione con preavviso di trenta giorni notificato a mezzo raccomandata A/R o mezzo posta elettronica certificata.

Il presente accordo si intenderà comunque immediatamente ed automaticamente risolto qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali con esso incompatibili. L'Azienda si riserva inoltre la revoca qualora l'imminente adeguamento alle recenti normative del vigente "Atto aziendale per la disciplina dell'attività libero professionale" possa prevedere indicazioni specifiche per l'attività dei Dirigenti Medici in regime esclusivo con l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario.

art. 8 - La presente convenzione:

è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, punto n. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;

- è soggetta ad imposta di bollo fin dall'origine, a carico della **Società Baltimore Aircoil Italia s.r.l.** ai sensi dell' art. 2, parte prima, allegato A, del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo che la presente convenzione venga perfezionata per corrispondenza ex art. 24, parte II del predetto decreto.

Le eventuali spese derivanti dalla registrazione della presente convenzione si convengono a carico della parte che vi avrà dato causa.

art. 9 - In caso di controversia derivante dal presente atto, le parti eleggono la competenza Giudiziaria esclusiva del Foro di Sondrio.

Letto, approvato e sottoscritto.

**AZIENDA SOCIO SANITARIA
TERRITORIALE DELLA VALTELLINA
E DELL'ALTO LARIO**
Il Direttore Generale
Dott. Tommaso Saporito

**SOCIETA' BALTIMORE
AIRCOIL ITALIA S.R.L.**
Il Legale Rappresentante
Sig. Marco Verri